

TI_GERICHTE 52.1998.254 vom 14. Dezember 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.254

FR: TI_GERICHTE 52.1998.254 du 14 décembre 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.254 del 14 dicembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 18

cpv. 1 PAmM). 2. Giusta l'art. 7 cpv. 2 LDDS, il diritto dello straniero al permesso di dimora o di domicilio non sussiste se il matrimonio con il cittadino svizzero è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri. Anche l'esercizio abusivo di tale diritto non è protetto (DTF 121 II 97 consid. 2). 2.1. Nelle sue più recenti sentenze (DTF 122 II 294, 121 II 3 e 101, 119 Ib 419) il Tribunale federale ha rilevato che il cpv. 2 dell'art. 7 LDDS si ispira al vecchio art. 120 n. 4 CC, disposto relativo ai cosiddetti sposalizi di cittadinanza. Esso prevedeva la nullità assoluta dei matrimoni contratti da donne che non intendevano dar vita ad un'effettiva unione coniugale, ma eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione. Con la novella legislativa che ha abolito l'acquisto automatico della nazionalità svizzera da parte della donna straniera che sposava un cittadino svizzero, la norma summenzionata ha perso la sua ragione di esistere ed è quindi stata abrogata. A seguito di ciò, è stato modificato nel 1992 anche l'art. 7 LDDS. 2.2. La giurisprudenza resa in applicazione del vecchio art. 120 n. 4 CC ha stabilito che per giudicare se un matrimonio era contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione l'autorità poteva fondarsi su degli indizi, giacché la prova diretta di un siffatto intendimento non era facile da apportare (DTF 98 II 7). Analogamente, sempre secondo il Tribunale federale, il quesito a sapere se un matrimonio è stato celebrato per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi (DTF 123 II 49 consid. 4; 122 II 289 consid. 2; 121 II 1 consid. 2). E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la loro marcata differenza di età, la breve durata della relazione prematrimoniale, il fatto che il coniuge straniero vive di prostituzione, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica oppure che sia solo apparente, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale (cfr. DTF 122 II 295, così come i rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati). 2.3. Il rinnovo del permesso sollecitato può anche essere negato in caso di abuso di diritto. Esso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge che prevede tale diritto non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Con riferimento alla pretesa di ottenere il permesso di domicilio da parte del coniuge straniero di un cittadino svizzero che

ininterrottamente e durevolmente ha risieduto in Svizzera durante il periodo di cinque anni, il Tribunale federale ha sino ad ora rinunciato a definire i casi in cui si manifesta un abuso di diritto, indicando esplicitamente che un eventuale esercizio abusivo deve essere valutato secondo le circostanze del caso concreto. In ogni caso soltanto l'abuso manifesto può essere preso in considerazione (DTF 121 II 103). Per esempio sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso di diritto allorché lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente al solo scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4; STF inedita 11 febbraio 1997 in re B.). Da osservare che l'esistenza di alcuni indizi di matrimonio fittizio, insufficienti per l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LDDS, non portano necessariamente a considerare che vi sia abuso di diritto (DTF 123 II 49 consid. 4 e 5).

2.4. La separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di dimora (DTF 118 Ib 151 consid. 3d) e, di conseguenza, non osta neppure all'ottenimento del diritto a un permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni. Il legislatore ha infatti preferito far dipendere il diritto ad un permesso di soggiorno unicamente dall'esistenza di un legame coniugale formale (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è dunque voluto impedire che lo straniero venisse allontanato, poiché il proprio coniuge ha ottenuto una separazione di fatto o una di diritto giusta le norme concernenti le misure di protezione dell'unione coniugale. Si è inoltre inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere, egli stesso, l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, e segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera (STF inedita 1° novembre 1993 in re Y. consid. 5b).

3. L'autorità di prime cure fonda il proprio giudizio sul rapporto di segnalazione 1° ottobre 1997 della Polizia cantonale che si riferisce agli interrogatori del _____ e dei coniugi _____. 3.1. Nell'evenienza concreta, l'insorgente ha lavorato in Svizzera dal 1988 al 1991 grazie a diversi permessi di dimora temporanei (art. 13 lett. c n. 3 OLS) - sottoposti quindi a continue richieste di proroga nonché a rigide verifiche di rito, contrariamente al coniuge di un cittadino svizzero (art. 3 cpv. 1 lett. c OLS) - per esercitare l'attività di ballerina in diversi locali notturni. Interrogata dalla Polizia cantonale, il 23 settembre 1997 essa ha dichiarato che verso la fine del 1991 "(...)-inizio anno 1992 ho fatto la conoscenza del cittadino svizzero _____. Ci frequentavamo tutti i giorni o quasi e dopo alcuni mesi si discuteva di sposarsi". In effetti, il 20 marzo 1992 si è sposata. Essa ha in seguito ammesso che a partire dal matrimonio "abbiamo abitato assieme per alcuni mesi". A partire dalle nozze la ricorrente ha cambiato l'indirizzo coniugale più volte e ha lavorato saltuariamente. Ha inizialmente indicato quale luogo di dimora coniugale un appartamento situato in via _____ a _____ con effetto dal 1° aprile 1992. Il 29 ottobre 1993 ha comunicato all'autorità di soggiornare con il marito a _____ in via _____ già dal 1° dicembre 1992 in un appartamento locato da _____ (va notato che a partire dall'ottobre/novembre 1995 essa ne risulterà la conduttrice e _____ - suo amante - debitore solidale). Il 2 novembre 1993 la ricorrente è stata autorizzata a lavorare quale commessa presso il negozio " _____ " in via _____ a _____. Solo il 27 marzo 1995 il responsabile del personale _____ ha comunicato all'autorità competente che la fine del rapporto di lavoro era avvenuta il 31 maggio 1994. _____ ha ritrovato un'attività il 2 maggio 1995 quale venditrice presso la " _____ " a _____. Il contratto è stato sciolto il 10 giugno 1995, ancora dal _____ quale responsabile del personale di tale negozio. Il 27 aprile 1997 l'interessata si è trasferita in via

_____ a _____ (v. lettera 13 maggio 1997 Ufficio regionale stranieri di Lugano alla Sezione) in un appartamento intestato ad _____; quest'ultimo ha pure in locazione dal 20 luglio 1997 dei locali in via _____ a _____, dove _____ soggiorna tuttora con il figlio a partire dall'estate 1997 (v. dichiarazioni _____ 24 aprile e 26 agosto 1997, il quale attesta che gli appartamenti sono occupati dai coniugi e da _____). All'inizio dell'estate 1997 essa ha iniziato a lavorare quale ambulante per la ditta _____ di _____ per la vendita di abbigliamento presso vari esercizi pubblici (_____, _____). E' remunerata con una percentuale sulla vendita (fr. 2'000.-/3'000.- al mese; cfr. verbale interrogatorio 23 settembre 1997 Polizia cantonale). Infine, il municipio di _____, nell'ambito del preavviso negativo del 1° luglio 1997, nota che "il signor _____ risulta sempre irreperibile (da informazioni avute pare viva a _____ con la madre)". Essa ha pure ammesso di esercitare la prostituzione non solo durante l'attività di ballerina prima del matrimonio, ma anche dopo l'unione coniugale (v. verbali d'interrogatorio 14 agosto 1989 Gendarmeria di Lugano e

E. 23

settembre 1997 Polizia cantonale): "Nell'anno 1996 a _____ Via _____ avevo un piccolo appartamento e garante era _____. In questo appartamento ricevevo i clienti che conoscevo nei vari locali di quel paese. I soldi che guadagnavo con la prostituzione li consegnavo al _____, che mi diceva di investirli in Banca". Ne risulta che i tempi e le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la loro differenza di età (21 anni), la loro asserita breve convivenza al domicilio di _____ scioltesi pochi mesi dopo la celebrazione delle nozze, il domicilio fittizio mantenuto per oltre 5 anni a _____ dal marito, l'intervento di terze persone per il finanziamento della sussistenza e per la stipulazione dei diversi contratti di locazione degli appartamenti della ricorrente, la sue relazioni extraconiugali con l'esercizio della prostituzione, sono forti e sufficienti indizi dimostranti il carattere fittizio del matrimonio contratto. Ma vi è di più. 3.2. La ricorrente ha invero indicato alla polizia di essersi sposata per amore. Sennonché, interrogato dalla Polizia cantonale l'8 agosto 1997, _____ ha dal canto suo dichiarato: "Fine anno 1991/inizio 1992, non mi ricordo bene in un locale pubblico di _____ incontravo, meglio facevo la conoscenza della cittadina dominicana _____ se non erro dimorante a _____ in via _____ a. Quasi certamente la donna citata l'ho conosciuta nel dicembre 1991. Con lei vi è stata subito un'amicizia continuata (...). Chiaramente lo scopo del matrimonio per la _____, era quello di ottenere un permesso annuale. (...) Nei primi mesi dell'anno 1992 di comune accordo si discuteva di un eventuale matrimonio. Preciso è stata lei la prima a lanciarmi l'idea. Visto che io ero in precarie condizioni finanziarie, mi precisava che se l'avrei sposata era disposta ad aiutarmi finanziariamente. Io dopo aver valutato la situazione accettavo di sposarla e la _____ a quel momento mi proponeva di darmi la somma di fr. 15/16'000.- (...) Da parte mia mi faceva comodo la somma discussa. Dopo aver fatto i preparativi in data 20.03.1992 a _____ mi univo in matrimonio.(...) Il mio testimone era certo _____ di _____, che conoscevo da alcuni mesi, poiché pure lui bazzicava certi ambienti. Il o la testimone della _____, non mi ricordo più chi era. (...) Durante la serata mia moglie _____ mi consegnava la somma pattuita di fr. 15 o 16'000.-, non mi ricordo più con precisione. (...) Da quando ho conosciuto la _____ fino al giorno del matrimonio, ognuno abitava nei rispettivi appartamenti io a _____ e lei a _____ Via _____. Ci incontravamo poi alcune volte alla settimana. (...) Nel frattempo facevo trasferire il mio domicilio da _____ a _____. In questo comune la nostra convivenza è stata di pochi mesi,

circa tre mesi al massimo. A partire dal 01.11.1992 mia moglie trasferiva il suo domicilio a _____ Via _____. Da parte mia preciso che dopo la convivenza di tre mesi, vale a dire fino alla fine giugno 1992, mi trasferivo definitivamente a _____ nella casa paterna, lasciando il mio domicilio a _____. Quando la _____ si trasferiva a _____ veniva pure trasferito anche il mio domicilio in quel Comune. Praticamente in Via _____ a _____ io non ho mai abitato, passavo una volta alla settimana circa, per ritirare la Posta a me inviata. Non mi sono mai fermato a trascorrervi la notte. Posso dire che (l'abitazione de) la _____ era stata locata dall'avv. _____. Solamente nell'anno 1995 l'appartamento è stato intestato alla _____ - come debitore solidale l'avv. _____. Nel mese di marzo 1997 la _____ si trasferiva in Via _____ a _____. Pure il mio domicilio veniva colà trasferito. In questo appartamento mi sono recato un paio di volte, per salutarla. Dal 01.07.1997 io ho trasferito definitivamente il mio domicilio a _____ ". Stante quanto precede, risulta che la deposizione di _____ presenta diversi elementi convergenti con le risultanze testé esposte, senza che sia necessario fondarsi su quanto dichiarato dal _____ nell'interrogatorio 24 luglio 1997. Va pure rilevato che il _____ nemmeno rammenta chi fosse il testimone di nozze della moglie. Dalla dichiarazione del marito vi è pure un ulteriore indizio: la forte somma a lui corrisposta in cambio del favore del matrimonio concesso. 4. La ricorrente contesta che in concreto esistano indizi sufficienti per ravvisare un matrimonio di convenienza. 4.1. Innanzitutto va osservato che la serie di indizi di matrimonio fittizio riconosciuti dalla giurisprudenza federale e testé esposti non devono necessariamente essere tutti riuniti cumulativamente. Alcune circostanze sono state del resto incontestabilmente stabilite, deducendo altresì la volontà dei coniugi di non voler costituire una reale comunione coniugale. L'insorgente stessa, che è convolata a nozze nel marzo 1992 con il _____ conosciuto solo alla fine 1991-inizio 1992, riconosce in sede di ricorso che la convivenza matrimoniale è durata soltanto pochi mesi (pag. 9 ad 4.3.). A tale proposito va tenuto presente che l'assenza di vita in comune, ancorché di facciata o di breve durata, è un forte indizio di matrimonio fittizio (Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 274). Del resto sono poco convincenti i motivi della lunga separazione. addotti dalla ricorrente, a suo dire dovuti ai problemi di salute della suocera e la presunta impossibilità di mantenimento familiare, che non sono nemmeno stati documentati. La moglie adduce invero di aver ora ripreso a frequentare il marito; sottolinea pure che egli non passava soltanto una volta la settimana presso l'abitazione coniugale per ritirare la posta, ma pure per stare insieme a lei e intrattenere rapporti intimi. Sennonché è insufficiente invocare tale amor superveniens , tra l'altro sostenuto soltanto in sede ricorsuale, dopo numerosi anni di separazione e senza ulteriori riscontri oggettivi al proposito. Del resto, la volontà di creare un'autentica comunione coniugale non può essere dedotta dal solo fatto che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime, poiché un tale comportamento può essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità. Inoltre il fatto che l'insorgente stessa ammetta di essere stata dedita alla prostituzione sia prima che durante il matrimonio è un ulteriore elemento di matrimonio di convenienza, oltre la grande differenza di età tra i coniugi (21 anni). 4.2. L'insorgente sostiene che con le precisazioni apportate con lo scritto del 30 marzo 1998 - tra l'altro oltre sette mesi dopo l'interrogatorio, solo in sede ricorsuale e sollecitato dal legale della moglie - il marito avrebbe altresì apportato elementi atti a confutare gli indizi del matrimonio di convenienza risultanti dal suo verbale di polizia. A torto. Egli scrive invero che i rapporti

con la moglie sarebbero migliorati da quando la relazione con il _____ è cessata. Tuttavia non indica nemmeno la certezza di riprendere il legame con l'interessata, tanto che usa prudenzialmente il condizionale affermando "Secondo me una convivenza potrebbe anche ricominciare" (ad 4.5 pag. 3). Quanto alla somma di fr. 15/16'000.-, l'insorgente non contesta di aver versato dei soldi al marito. Precisa tuttavia che sarebbe posteriore all'accettazione di sposarla e che era volta alla proposta di anticipargli una determinata somma per aiutarlo a sistemare la sua situazione precaria. Per questo motivo nello scritto del 30 marzo 1998 il marito preciserebbe di non aver pattuito una cifra e che la moglie gli avrebbe consegnato solo 5/6'000.- ma solo dopo la festiciola di nozze, a suo dire spontaneamente, per sottolineare l'occasione. Tali dichiarazioni non sono tuttavia atte a confutare l'indizio di matrimonio prezzolato, visti i tempi ed i modi (dopo la festiciola delle nozze verosimilmente brevi manu), nonché per l'importo non trascurabile del presunto prestito versato. D'altronde in merito al dovere reciproco dei coniugi giusta l'art. 159 cpv. 2 CC invocato dalla ricorrente, va osservato che i debiti sono in tutti i casi forzatamente precedenti al matrimonio. Inoltre l'insorgente dimentica che l'art. 159 CC prevede pure che la celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale con l'obiettivo di intraprendere una vita in comune e il dovere di fedeltà. Ciò che è stato disatteso dai coniugi già subito poco dopo le nozze. 4.3. La ricorrente chiede che vengano sentiti tutti i testi interrogati dalla polizia. L'insorgente motiva tale audizione in virtù del suo diritto di difesa. A suo dire, tutti i testi sarebbero stati sentiti senza la sua presenza e del di lei legale, il quale non avrebbe altresì potuto fare delle controdomande rispettivamente chiedere delle delucidazioni. Senonché i testi sono stati sentiti in relazione al matrimonio dei coniugi _____, quindi nell'ambito di una procedura amministrativa e non penale. Del resto, la ricorrente ha potuto in tutti i casi esprimersi al riguardo tramite il ricorso in rassegna. I suoi diritti sono stati altresì salvaguardati. Inoltre la decisione impugnata non si richiama al complemento del rapporto di segnalazione dell'11 novembre 1997 e non si fonda pertanto sugli interrogatori di _____, _____ e _____. Ma anche se lo fosse, le loro dichiarazioni non sono atte a sovvertire quanto precede. Il primo, sentito dalla polizia il 31 ottobre 1997, riferisce una propria impressione ("io ero convinto che il _____ si sposava per amore"), come pure ha fatto il secondo nell'interrogatorio dell'8 novembre 1997 ("Non posso esprimermi se trattavasi di matrimonio per convenienza. Ritengo che trattavasi di un normale matrimonio") . Per quanto concerne il terzo, egli aveva confermato il 30 ottobre 1997 che in presenza sua e del _____ "Il _____ ha dichiarato ed ammesso che il matrimonio è avvenuto unicamente per fare un favore alla _____, e per interessi reciproci" e converge d'altronde con quanto addotto dal marito nel suo scritto. Non risulta nemmeno che il teste sia stato in tutti i casi denunciato penalmente per falsa testimonianza. Il fatto che il marito sostenga nella sua lettera del 30 marzo 1998 che _____ sia di parte e che non sarebbe stato seduto al tavolo insieme al _____ ed al _____ e che pertanto difficilmente avrebbe potuto seguire la conversazione perché il _____ non aveva trattato l'argomento ad alta voce, sono soltanto dichiarazioni che rimangono allo stadio del puro parlato. 4.4. Si è visto in precedenza come l'intenzione fosse di non vivere l'unione coniugale sin dall'inizio. Poco importa dunque se la ricorrente si richiama ora ai cosiddetti matrimoni "aperti" dove, a suo dire, un coniuge - se non tutti e due - può avere più amanti. E' pure irrilevante il fatto di sostenere la necessità dell'intervento di terze persone solvibili e di buona reputazione (_____, _____) quali garanti per la locazione dei diversi appartamenti coniugali a causa della situazione finanziaria del marito. Del resto dal momento che non nega nemmeno di avere avuto una

relazione con _____, allora intestatario e in seguito debitore solidale dell'appartamento situato in via _____ a _____, tale necessità è pure poco credibile. D'altronde ai fini della presente vertenza importa poco il presunto sfratto nell'estate 1997 dall'abitazione di via _____ sarebbe imputabile al _____ perché era tenuto a pagare un saldo di pigioni arretrate per tale appartamento. Poco importa anche il fatto che quest'ultimo sia stato in seguito da lei querelato penalmente ed accusato dal Procuratore pubblico il 17 marzo 1998 a titolo di ripetute ingiurie, coazione sub minaccia, esibizionismo e contravv. alla LC sull'Ordine pubblico per episodi risalenti al settembre/ottobre 1997.

4.5. L'interessata adduce che la situazione dei coniugi era nota alla Sezione degli stranieri almeno dal 1995, quando il figlio è stato autorizzato a ricongiungersi con lei. A suo dire, il rifiuto di rinnovare il proprio permesso di dimora dopo più di 6 anni di residenza in Svizzera corrisponderebbe ad un atto contrario alla buona fede. La tesi non può essere condivisa. Innanzitutto non va dimenticato che prima di concedere il permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esamina ancora una volta a fondo come si è comportato fino allora (art. 11 ODDS). L'autorità di prime cure ha del resto adottato il provvedimento impugnato a seguito di elementi di cui ha preso conoscenza solo dopo l'entrata in Svizzera del figlio e che hanno in seguito trovato attendibile riscontro. Inoltre il lic. iur. _____ sarebbe intervenuto solo quale garante per il mantenimento del minore (v. dichiarazione 7 giugno 1995) e _____ aveva dichiarato alla Sezione degli stranieri il 4 settembre 1995 il suo accordo di continuare "ad accoglierlo presso il domicilio coniugale, ora in _____, impegnandomi a contribuire, secondo le mie possibilità, alla sua educazione ed alle sue necessità in generale", dando altresì l'impressione di continuare a convivere con l'interessata.

4.6. Stante quanto precede, ben si può concludere affermando che i coniugi _____ hanno contratto matrimonio al fine di eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri. Inoltre e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, pure la denuncia di _____ risulta fondata. Difatti, riferendo che _____ esercita la "professione più antica del mondo" e che il matrimonio con _____ era "di convenienza", egli ha esposto fatti che risultano veritieri.

5. A prescindere dai forti indizi di matrimonio fittizio, il fatto di richiamarsi al connubio è in tutti i casi abusivo. L'interessata ritiene che non esistono elementi atti a considerare il richiamo al matrimonio abusivo, dal momento che non sarebbe esclusa la ricostituzione dell'unione coniugale. A torto. Innanzitutto i coniugi non hanno ripreso a questo momento la vita in comune e la presunta volontà di voler nuovamente convivere rimane allo stadio di puro parlato. Inoltre, come visto in precedenza, gli insorgenti non hanno fatto vita comune e neppure hanno dato d'intendere di volerlo fare, tanto più che il 1° luglio 1997 il marito ha trasferito il domicilio a _____. Come ha giustamente osservato il Governo cantonale nella risposta al presente gravame, tale agire dimostra che il matrimonio è comunque definitivamente terminato da più di 6 anni e l'interessata manifestamente lo ha mantenuto solo per conservare il suo permesso di soggiorno.

6. Per quanto riguarda la questione relativa all'eventuale adozione di un provvedimento amministrativo di espulsione giusta l'art. 7 cpv. 1 terza frase LDDS a seguito delle due multe di fr. 300.- ciascuna inflitte alla ricorrente a titolo di danneggiamento e risalenti al 1990 e al 1996, essa può rimanere aperta dal momento che le autorità inferiori non hanno fondato il loro giudizio su tali risultanze.

7. La ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Sennonché, per

appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib 145). Orbene, come testé evidenziato, a seguito degli indizi di matrimonio fittizio non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito. Dato che alla madre non viene né rilasciato il permesso di domicilio né rinnovata la dimora, nemmeno il figlio _____ può prevalersi di tali permessi in quanto era stato a suo tempo autorizzato ad entrare in Svizzera con lo scopo di ricongiungersi con la madre. 8. Sulla scorta di quanto precede, ritenuto pure che i ricorrenti non adducono nemmeno l'inesigibilità di un loro rientro in Patria, il ricorso deve essere pertanto respinto. Quanto alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, essa diviene priva d'oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8, 10, 11 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____, cittadina dominicana, e _____, cittadino statunitense, sono tenuti a lasciare il territorio cantonale entro il 31 gennaio 1999 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 1'000.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____
Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.